

Rivista N°: 3/2014  
DATA PUBBLICAZIONE: 26/09/2014

AUTORE: Chiara Galbersanini\*

## LA TUTELA DELLE NUOVE MINORANZE LINGUISTICHE: UN'INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA DELL'ART. 6 COST.?

1. Cenni introduttivi – 2. La tutela delle nuove minoranze linguistiche: il quadro costituzionale - 3. Interpretazioni storico-originaliste ed evolutive dell'art. 6 Cost. fra giurisprudenza e dottrina costituzionale - 4. La considerazione delle nuove minoranze come formazioni sociali - 5. La diffusività della protezione - 6. Il nucleo minimo di tutela

### 1. Cenni introduttivi

L'evoluzione della società in senso multiculturale<sup>1</sup>, a séguito dei flussi migratori che hanno interessato il nostro Paese negli ultimi decenni<sup>2</sup>, ha provocato un mutamento signifi-

---

\* Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano — [chiara.galbersanini@unimi.it](mailto:chiara.galbersanini@unimi.it)

<sup>1</sup>Non esiste una definizione univoca ed esaustiva della nozione di multiculturalismo, ma nel nostro Paese tale termine è da intendersi prevalentemente associato alla presenza di vari gruppi etnolinguistici diversi da quello maggioritario che, a seguito dei fenomeni migratori degli ultimi trent'anni, hanno modificato la composizione etnica, linguistica e culturale della società. Sul tema, cfr. E. GROSSO, *Nuovi temi e tecniche della comparazione giuridica*, Relazione presentata al XX Colloquio biennale dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato, Urbino, 18-20 giugno 2009, dove l'A. afferma che "Il termine «multiculturalismo» evoca un universo di problemi di vasta portata, e coinvolge una serie di riferimenti a diversi settori delle scienze sociali, all'interno delle quali esso è utilizzato nei significati più eterogenei". Per uno studio approfondito sul tema, cfr. W. KYMLICKA, *Multicultural Citizenship: a liberal theory of Minority rights*, Oxford University press, Oxford, 1995, dove si sottolinea che, negli Stati Uniti, invece, per ragioni storiche e politiche, il termine "multiculturale" ha un'accezione più ampia rispetto all'utilizzo che di tale concetto si fa nell'Europa occidentale, dal momento che esso include, oltre ai gruppi etnolinguistici e religiosi, anche quelli composti da soggetti considerati come vulnerabili o marginalizzati quali le donne, le comunità di omosessuali, i portatori di handicap. Vedi anche M. GIANNI, *Riflessioni su multiculturalismo, democrazia e cittadinanza* in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2000, n. 3; D. D'ORSOGNA, *Cultural diversity, citizenship, migrationflows - Diversità culturale, cittadinanza, flussi migratori.*, in *Il diritto dell'economia*, 2012 fasc. 3, pp. 605 – 620; C. SARTORETTI, *Multiculturalismo e immigrazione in Europa. Spunti di riflessione*, in *federalismi.it*, 2012, fasc. 21.

cativo del patrimonio linguistico e culturale presente sul territorio<sup>3</sup>, contribuendo ad affievolire “*quel senso di un’appartenenza quasi ancestrale del cittadino allo Stato, generata da ragioni legate alla comunanza di tradizioni, lingua e cultura, che lo legava anche all’idea di Nazione*”<sup>4</sup>.

In un contesto di ampliato pluralismo culturale e linguistico (si pensi alle lingue e alle tradizioni di cui i migranti sono portatori)<sup>5</sup>, anche il concetto di minoranza è cambiato: rispetto ai gruppi minoritari esistenti in Italia nel secondo dopo guerra, oggi è possibile constatare l’esistenza di minoranze sconosciute alla tradizione e diverse da quelle presenti al momento dell’entrata in vigore della Costituzione.

Si tratta di quei gruppi di individui provenienti, spesso, da Paesi extra-europei che si sono stabiliti sul nostro territorio e che sono accomunati da lingue e tradizioni diverse da quelle della maggioranza, e rispetto ai quali una parte della dottrina sociologica<sup>6</sup> ha elaborato la nozione di nuove minoranze linguistiche o nuove comunità alloglotte<sup>7</sup>.

---

Sulla base alle più recenti stime di fonte ISMU si giunge a quantificare in 5,4 milioni la stima della popolazione straniera presente in Italia al 1° gennaio 2012, per il 95% proveniente da Paesi a forte pressione migratoria e per circa il 90% dei casi con dimora abituale (residenti) in un comune italiano, mentre sono 245mila coloro che soggiornano regolarmente in Italia senza risultare iscritti in alcuna anagrafe (regolari non residenti). Cfr. Fondazione ISMU, Rapporto sulle migrazioni, 2012. Vedi P. BILANCIA, *Società multiculturale: i diritti delle donne nella vita familiare*, in *Astrid online*, [http://www.astrid-online.it/Libert--di/Studi--ric/Bilancia\\_I-diritti-delle-donne-nella-famiglia.pdf](http://www.astrid-online.it/Libert--di/Studi--ric/Bilancia_I-diritti-delle-donne-nella-famiglia.pdf), dove l’A. sottolinea come “Le società occidentali sono in gran parte diventate multiculturali per i massivi e, spesso, fuori controllo, flussi d’immigrazione che, a partire dalla metà del XX secolo si sono vieppiù intensificati”, 1. Vedi anche L. MANCINI, “*Società multiculturale e diritto italiano. Alcune riflessioni*”, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2000, n. 1, dove emerge come “Il dibattito sul multiculturalismo nel nostro Paese è senza dubbio fortemente collegato alla questione migratoria. Si comincia a parlare dell’Italia come di una società multiculturale e della necessità di costruire una politica di riconoscimento delle identità nel momento in cui la presenza di persone immigrate si fa socialmente visibile e si pone come nuova e impegnativa sfida all’ordinamento giuridico”, 1.

<sup>3</sup>E. CAFFARELLI, *L’altra sponda dell’Adriatico ci ha regalato un patrimonio linguistico*, in *Amministrazione civile*, 2005 fasc. 6, pp. 40 – 44, F. TOSO, *Patrimoni linguistici e lingue minoritarie: la prospettiva europea e quella italiana*, in *AnnalSS*, 5 2005 (2009), M. FRANCHINI, “Costituzionalizzare” l’italiano: lingua ufficiale o lingua culturale?, in *Rivista AIC*, 2012, fasc. 3 pag. 27; M. AINIS, *Politica e legislazione linguistica nell’Italia repubblicana*, in *Diritto Pubblico*, 2010, fasc. 1-2 pag. 175 – 193.

<sup>4</sup>V. BALDINI, *Lo Stato multiculturale e il mito della Costituzione per valori*, in *archivio.rivistaaic.it*. Cfr. anche A. CERRI, *Libertà, eguaglianza, pluralismo nella problematica della garanzia delle minoranze*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1993, p. 289.

<sup>5</sup>P. CARETTI, *Lingua e Costituzione*, in *Rivista AIC*, n. 2/2014, dove l’A. sottolinea la problematicità del rapporto tra l’italiano e le nuove minoranze linguistiche “che hanno trasformato la nostra società in una società multietnica, multi religiosa, ma anche multilingue”, p. 7.

<sup>6</sup>I criteri utilizzati nell’individuazione delle nuove minoranze linguistiche da parte dei sociologi non riguardano solo l’utilizzo di una lingua comune nel gruppo di appartenenza, ma diversa da quella della maggioranza: sono criteri di tipo socioculturale.

<sup>7</sup>Cfr. M. CHINI, *New linguistic minorities: repertoires, language maintenance and shift*, in *International Journal of the Sociology of Language*, 2011, n. 210, p.47-69. Dello stesso A., *L’italiano L2 nel repertorio delle nuove comunità alloglotte: riflessioni su alcune dinamiche in atto*, in C. CONSANI, P. DESIDERI, (a cura di), *Alloglossie e comunità alloglotte nell’Italia contemporanea. Teorie, applicazioni e descrizioni, prospettive*, Roma, Bulzoni, 2009, p. 279-315 e M. CHINI (a cura di), *Plurilinguismo e immigrazione nella società italiana. Repertori, usi linguistici e fenomeni di contatto*, Numero monografico di SILTA, XXXVIII, 2009. Anche una parte della dottrina giuridica ha provato ad elaborare il concetto di nuove minoranze. Cfr. G. DE VERGOTTINI, *Verso una nuova definizione*

Le nuove minoranze linguistiche non condividono solo una lingua diversa, ma anche un certo senso di appartenenza al gruppo e un corpo di interessi comuni legato a specificità di tipo linguistico e culturale, la cui presenza si riflette, talvolta, nella sfera pubblica.

Sebbene, infatti, in un primo momento le richieste dei migranti siano relative al soddisfacimento di bisogni legati alla sopravvivenza, quali la ricerca di un alloggio e di un lavoro, il fenomeno migratorio si è evoluto e, talvolta, la presenza in un Paese diverso da quello di origine diventa, per l'individuo, permanente, comportando esigenze di riconoscimento identitario nuove.

Anche le politiche di ricongiungimento familiare hanno portato, spesso, alla formazione di nuclei familiari stabili, alla comparsa delle cosiddette seconde e terze generazioni e alla presenza di comunità, talvolta giuridicamente riconosciute come associazioni, che rivendicano una propria specificità linguistico-culturale.

Tuttavia, pur in presenza di questa nuova realtà fattuale, non esistono, ancora, politiche linguistiche e culturali nei confronti dei migranti, né rispetto alla possibilità di utilizzare la propria lingua, ad esempio, nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, né rispetto alla valorizzazione delle identità linguistiche e culturali di cui essi sono portatori<sup>8</sup>.

Alla luce di tali considerazioni, sarebbe, allora, interessante interrogarsi sulla possibilità che anche le nuove minoranze trovino il fondamento per una tutela linguistico-culturale nella nostra Carta costituzionale: in tal modo, verrebbe garantita una protezione specifica non soltanto alle minoranze storiche, già conosciute alla tradizione, ma anche agli individui appartenenti alle nuove minoranze linguistiche, che costituiscono, ormai, una componente importante della nostra società.

## **2. La tutela delle nuove minoranze linguistiche: il quadro costituzionale**

All'interno del quadro costituzionale, è possibile individuare, almeno in astratto, due norme di riferimento che possano costituire il fondamento costituzionale per una tutela delle nuove minoranze linguistiche.

Una di queste è il principio di eguaglianza, previsto dall'art. 3 Cost., sia sotto il profilo formale, che sostanziale.

---

*del concetto di minoranza*, in AA.VV., *Regione e Governo locale*, Maggioli, 1995, p. 9 e ss. Dello stesso A., *Multiculturalismo, minoranze linguistiche ed immigrazione*, in T. BONAZZI e M. DUNE (a cura di), *Cittadinanza e diritti nelle società multiculturali*, Bologna, Il Mulino, 1994, 237 e ss. In particolare, tale termine è più ampio del concetto di migrante, poiché fa riferimento non soltanto alla prima generazione, ma anche ai loro discendenti che, spesso, sono nati nel Paese d'immigrazione e che, dunque, non possono essere chiamati, per definizione, migranti. Cfr. sul tema, R. MEDDA-WINDISCHER, *Nuove minoranze*, Cedam, Padova, 2010; V. ORIOLES, *'Nuove minoranze. Come cambia lo spazio comunicativo*, in *Lingua Scuola e Società. I nuovi bisogni comunicativi nelle classi multiculturali*. Atti del Convegno organizzato dall'Istituto Gramsci del Friuli Venezia Giulia con il patrocinio dell'Università degli Studi di Trieste (Trieste 6-7 ottobre 2006), a cura di Elena Pistolesi, Trieste, Istituto Gramsci del Friuli Venezia Giulia (Atti dell'Istituto Gramsci del Friuli Venezia Giulia 10), 2007, pp. 69-77.

<sup>8</sup> M. AINIS, *Politica e legislazione linguistica nell'Italia repubblicana*, in *Riv. Dir. Pubbl.*, 2010, 175-193.

Il principio di eguaglianza ha come destinatari tutti gli individui indistintamente e, dunque, non pone particolari perplessità rispetto ad una possibile tutela di coloro che appartengono alle nuove minoranze.

Sotto il profilo formale, inteso nel senso ampio di ragionevolezza, come è noto, l'articolo 3 Cost. vieta qualsiasi forma di discriminazione sulla base del fattore linguistico, garantendo, dunque una tutela cosiddetta "negativa" degli appartenenti alle minoranze linguistiche<sup>9</sup>.

Ad esempio, alla tutela in senso "negativo" si potrebbe ricollegare la facoltatività delle misure di tutela predisposte a tutela di una specificità linguistica e culturale, dal momento che tali misure non potrebbero assumere una valenza obbligatoria<sup>10</sup>.

Sotto il profilo sostanziale, il principio di eguaglianza garantisce l'impegno della Repubblica ad eliminare eventuali ostacoli che possano causare forme di discriminazione sulla base del fattore linguistico, ad esempio derivanti da un'insufficiente padronanza della lingua italiana.

A tal proposito, si potrebbe ricollegare all'uguaglianza sostanziale, la previsione di un interprete nei procedimenti giurisdizionali per coloro che non comprendono l'italiano, a norma dell'art. 143 del codice di procedura penale<sup>11</sup>.

L'altro principio di riferimento, accanto al principio di eguaglianza, in grado di costituire il fondamento costituzionale per una tutela delle nuove minoranze linguistiche, è presente all'art.6 Cost., che, a differenza del principio di eguaglianza, prevede una specifica protezione per i gruppi minoritari.

Il suo inserimento fra i principi fondamentali dell'ordinamento<sup>12</sup>, nella formulazione che oggi conosciamo (*"La Repubblica tutela le minoranze linguistiche con apposite norme"*),

---

<sup>9</sup>In tal senso, l'applicazione del principio di non discriminazione attiverebbe una cosiddetta "tutela negativa" per le minoranze, ovvero sufficiente ad eliminare una posizione differenziata voluta e realizzata dalla maggioranza tramite misure discriminatorie, ma non una tutela "positiva": l'aspirazione delle minoranze è, infatti, quella di coltivare una propria cultura, tanto che l'art. 6 prevede un trattamento differenziato e specifico per le comunità minoritarie. Una tutela positiva delle minoranze è invece, attivabile attraverso l'esistenza di un sistema di norme per stabilire una legislazione d'eccezione; tali norme non hanno come finalità la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale, quanto, piuttosto la salvaguardia della differenziazione. L'art. 6 prevede infatti un trattamento differenziato specifico per le comunità minoritarie che tuteli le specificità legate alla loro cultura e tradizione, purché non in contrasto con i principi cardine del nostro ordinamento "nella duplice direzione di assicurarne per un verso la permanenza contro forzate assimilazioni e di garantire alle stesse, per altro verso, forme e modi di partecipazione all'organizzazione politica e amministrativa (...) in proporzione della loro consistenza numerica". Così Corte Cost. sent. n. 86/1975. Cfr. sul tema, E. PALICI DI SUNI PRAT, *Intorno alle Minoranze*, Giappichelli, Torino, 2001.

<sup>10</sup> E. PALICI DI SUNI PRAT, *Intorno alle minoranze*, cit., 14 e ss.

<sup>11</sup> Vedi *supra*, nota 11.

<sup>12</sup> Sulla tutela delle minoranze linguistiche come principio costituzionale, cfr. V. PIERGIGLI, *Lingue minoritarie e identità culturali*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 125. La stessa Corte costituzionale ne ha più volte valorizzato la natura giuridica quale principio fondamentale, chiarendo, già con la sentenza n. 289 del 1987, come esso rappresenti "un superamento dello Stato nazionale chiuso dell'Ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale rispetto all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo". La Corte costituzionale è entrata anche nel merito del rapporto che intercorre tra la tutela delle minoranze linguistiche e i principi supremi del nostro ordinamento, affermando che il principio presente all'art. 6 Cost. "si situa al punto di incontro con altri principi, talo-

è il risultato di un vivace dibattito, in sede di Assemblea costituente, in merito alla necessità di prevedere o meno una disposizione costituzionale espressamente riferita alle minoranze.

Nella Costituente era, infatti, presente l'idea che i gruppi minoritari fossero già titolari di protezione tramite l'art. 3 Cost., attraverso il divieto di discriminazione sulla base del fattore linguistico<sup>13</sup>.

Prevalse, tuttavia, la convinzione che fosse necessario inserire una norma specifica per la tutela delle minoranze linguistiche, affinché essa potesse costituire il fondamento costituzionale per una tutela *positiva* delle situazioni minoritarie.

La norma affida, infatti, e allo stesso tempo, impone all'*interpositio legislatoris* l'elaborazione di una disciplina *ad hoc* in attuazione della disposizione costituzionale.

Dunque, l'art. 3 e l'art. 6 Cost., non attivano lo stesso tipo di protezione per le minoranze linguistiche, mantenendo, al contrario, un significato autonomo e distinto, l'uno per una tutela negativa e l'altro per una tutela positiva.

La stessa Corte costituzionale ha chiarito come la tutela delle minoranze linguistiche "*rappresenta senza dubbio qualcosa di diverso, e di più rispetto al principio di parità dei cittadini*", poiché essa mira a garantire "*un trattamento specificatamente differenziato*".

In tal modo, la Corte, non ha nemmeno seguito l'orientamento di una parte della dottrina che vedeva nella tutela delle minoranze linguistiche una ripetizione, una specificazione o una deroga<sup>14</sup> del principio di eguaglianza<sup>15</sup>.

Tuttavia, non è possibile dare per scontato che l'art. 6 Cost. possa avere come destinatari anche gli individui appartenenti alle nuove minoranze, come, invece, accade per l'art. 3 Cost., che si rivolge a tutti gli individui.

L'articolo 6 Cost., fino ad oggi è stato, infatti, utilizzato dal Legislatore come base costituzionale per la tutela soltanto delle minoranze storiche o nazionali, già presenti sul territorio nel secondo dopo guerra, secondo un'interpretazione restrittiva della norma.

---

*ra definiti "supremi", che qualificano indefettibilmente e necessariamente l'ordinamento vigente (sentenze nn. 62 del 1992, 768 del 1988, 289 del 1987 e 312 del 1983): il principio pluralistico riconosciuto dall'art. 2 - essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare - e il principio di eguaglianza riconosciuto dall'art. 3 della Costituzione, il quale, nel primo comma, stabilisce la pari dignità sociale e l'eguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di lingua e, nel secondo comma, prescrive l'adozione di norme che valgano anche positivamente per rimuovere le situazioni di fatto da cui possano derivare conseguenze discriminatorie".* Cfr. Corte cost. sent. n. 15 del 1996. In aggiunta, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto all'uso della lingua materna si accorda anche con il principio di giustizia sociale e pieno sviluppo della personalità umana nella vita comunitaria. Cfr. Corte cost., sent. n. 62 del 1992

<sup>13</sup>Cfr. *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, III, Roma, 1970..

<sup>14</sup> C. FRANCHI, *Problemi del bilinguismo nel Trentino Alto-Adige*, in *Atti del I Congresso di Studi regionali*, Padova, 1955, p. 337 e ss; C. ESPOSITO, *Eguaglianza e giustizia nell'art. 3 della Costituzione*, in *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, Cedam, 1955, p. 49 e ss.

<sup>15</sup>Sul rapporto fra art. 6 Cost. e articolo 3 Cost., cfr. E. PALICI DI SUNI PRAT, *Intorno alle minoranze*, cit., pag. 14 e ss; L. PALADIN, *Il principio costituzionale dell'eguaglianza*, Milano, Giuffrè, 1965, pag. 283 e ss.

Sono così rimaste escluse dalla tutela proprio le nuove minoranze linguistiche, poiché si sono formate in tempi recenti, a causa dei flussi migratori degli ultimi trent'anni<sup>16</sup>.

### **3. Interpretazioni storico-originaliste ed evolutive dell'art. 6 Cost. fra giurisprudenza e dottrina costituzionale.**

La lettura utilizzata dal Legislatore in attuazione della disposizione costituzionale è stata affidata ad un'interpretazione di tipo originalista o storica.

La legge n. 482 del 1999 recante "*Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*" si rivolge, infatti, alle sole minoranze storiche, ovvero minoranze già presenti sul territorio al momento dell'entrata in vigore della costituzione, distinte dal loro carattere autoctono, dalla loro origine storica nell'esperienza italiana e dal legame con il territorio su cui si localizzano, essendovi insediate da un periodo di tempo relativamente lungo<sup>17</sup>.

Una lettura di questo tipo risulta fedele ai soggetti destinatari di protezione che il Costituente aveva in mente al momento dell'entrata in vigore della Costituzione, ma comporta dei limiti difficilmente superabili rispetto alla possibilità di includere nella tutela prevista dall'art. 6 Cost. le nuove minoranze linguistiche<sup>18</sup>.

I nuovi gruppi minoritari non sono, infatti, caratterizzati da una lunga e costante permanenza sul territorio italiano, dal momento che i flussi migratori si sono verificati in tempi piuttosto recenti, e non presentano nemmeno una localizzazione tale da far emergere un legame col territorio, poiché la loro presenza è caratterizzata da una certa diffusività territoriale. Dunque, la loro esclusione dalla tutela diventa una conseguenza logica.

Inoltre, se al posto di un'interpretazione storico - originalista, venisse adottata una lettura di tipo testuale dell'articolo, verrebbero in evidenza, anche in questo caso, degli ostacoli rilevanti rispetto alla possibilità di estendere la tutela prevista ai nuovi gruppi minoritari.

In particolare, la disposizione costituzionale fa riferimento al carattere linguistico con cui il Costituente decise di caratterizzare le minoranze suscettibili di tutela.

Sicuramente, la connotazione su base linguistica delle minoranze dal parte del Costituente non risulta priva di giustificazione: nel secondo dopo guerra, infatti, esisteva la neces-

---

<sup>16</sup>C. DI MARCO, *Il multiculturalismo alla prova della democrazia occidentale. I diritti degli stranieri nei territori di accoglienza*, in *federalismi.it*, 2012, dove l'A. sottolinea come "In Italia, anche a causa di politiche piuttosto discriminatorie, il rapporto con le diversità etnico-culturali assume progressivamente caratteri che spesso contrastano con i principi fondamentali della Costituzione pluralista, allontanando la prospettiva del riconoscimento multiculturale", p. 2.

<sup>17</sup> Secondo il sito del Ministero dell'Interno, l'insediamento nel territorio è considerato antico, se protrattosi fino al 1800. Cfr. <http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/minoranze/sottotema001.html>

<sup>18</sup> P. CARETTI, *Lingua e Costituzione*, cit. Come osserva efficacemente l'A., la tutela delle nuove minoranze linguistiche apre un versante "per nulla coperto dalle tutele disciplinate dalla legge n. 482 del 1999, che come si è detto, si occupa solo delle minoranze "storiche" e si basa su alcuni elementi di base come la stanzialità e la consistenza numerica, entrambi elementi non adattabili alle nuove minoranze, spesso distribuite variamente su tutto il territorio, del tutto sradicate dai rispettivi contesti sociali e culturali e nel migliore dei casi con un radicamento labile con un certo territorio", p. 7.

sità di evitare il riferimento a connotazioni di tipo etnico per attenuare il rischio di azioni separatiste da parte delle minoranze di confine.

Tuttavia, le nuove minoranze non sono caratterizzate soltanto da una lingua diversa da quella della maggioranza: presentano anche dei profili socioculturali comuni, quali la condivisione di una specifica cultura, di tradizione e religione differenti dal resto della popolazione<sup>19</sup>.

Dunque, anche se la norma venisse interpretata testualmente, le nuove minoranze non potrebbero risultare pienamente suscettibili di tutela, poiché presentano delle peculiarità che vanno oltre l'aspetto prettamente linguistico.

Dal momento che la norma contenuta nella disposizione costituzionale dell'art. 6 deve essere applicata ad una realtà storica e sociale in continuo divenire, specialmente con riferimento al concetto di minoranza, che evolve nel corso del tempo a causa di fattori storici, sociali e politici e si determina, di volta in volta, nel contesto in cui si inserisce, potrebbe risultare maggiormente adeguato adottare un'interpretazione evolutiva – *magis ut valeat*- dell'art. 6 Cost.

Utilizzando, infatti, tale lettura, è possibile far emergere alcune considerazioni rilevanti ai fini dell'inclusione delle nuove minoranze nella tutela prevista e superare sia un'interpretazione storica o originalista, che testuale dell'articolo.

Si sottolinea, infatti come la portata dell'art.6 Cost. non fu circoscritta dal Costituente ad *alcune* specifiche minoranze<sup>20</sup>: al contrario, il Costituente affermò l'impegno dell'ordinamento a proteggere le minoranze in quanto tali, senza specificare quali fossero le situazioni minoritarie suscettibili di tutela<sup>21</sup>. Questa considerazione permette, allora, di superare una lettura storica della norma.

Il concetto di minoranza è, in effetti, caratterizzato da una certa relatività, ed è potenzialmente infinito<sup>22</sup>: qualificare maggiormente la nozione di minoranza, o enumerare le situazioni minoritarie meritevoli di tutela nella Costituzione, renderebbe più difficoltosa l'applicazione della disposizione costituzionale alla realtà concreta.

---

<sup>19</sup>M. CHINI, *New linguistic minorities: repertoires, language maintenance and shift*, cit.

<sup>20</sup> La formulazione dell'art. 6 Cost., rispetto ad altre disposizioni costituzionali a tutela delle minoranze presenti nelle Costituzioni di altri Paesi europei, è piuttosto generica. Cfr. PALICI DI SUNI PRAT, *Intorno alle minoranze*, cit., pag. 21.

<sup>21</sup>Nella formulazione finale dell'art. 6 scomparve anche il riferimento al carattere etnico delle minoranze, inizialmente previsto. Tuttavia, si è osservato che anche l'espressione "minoranza di lingua" presenti gravi inconvenienti: "una interpretazione troppo lata potrebbe originare infinite assurde pretese di semplici dialetti, o di lingue usate da una decina di contadini analfabeti...Quel qualcosa che si deve aggiungere sembra dover essere la cultura ... È invece la cultura che, prodotto di una lenta elaborazione, dà vita alla lingua costituendone la linfa vitale.", così M. TOSCANO, *Le minoranze di razza, di lingua e di religione nel diritto internazionale*, Torino, 1931, p. 63. Sull'origine della lingua J.J. ROUSSEAU, *Essai sur l'origine des langues*, in *Ouvres Complètes*, II, Paris, 1873, p. 370 e ss.

<sup>22</sup> Cfr. E. PALICI DI SUNI PRAT, voce "Minoranze", in *Dig. Pubbl.*, Utet, Torino, 1994, p. 551 e ss.

In tal modo, invece, il Costituente affidò al Legislatore una discrezionalità particolarmente ampia nell'individuazione delle minoranze, nonché delle forme e i modi per rendere pienamente efficace la disposizione costituzionale<sup>23</sup>.

Si ricorda, inoltre, che a sostegno di un superamento dell'interpretazione storica o originalista dell'art. 6 Cost., la stessa Corte Costituzionale ha affermato come la legge n. 482 del 1999<sup>24</sup>, “*non esaurisce ogni forma di riconoscimento a sostegno del pluralismo linguistico, ma al contrario si riferisce esclusivamente alla tutela della minoranze linguistiche storiche (...). Tale tutela non esaurisce la disciplina sollecitata dalla notoria presenza di un assai più ricco e variegato pluralismo culturale e linguistico, che va sotto i termini di lingue regionali e idiomi locali*”<sup>25</sup>.

Sembra, dunque, che, rispetto ad una tradizione che identificava le minoranze con quelle “storiche” positivamente e tassativamente individuate dalla legge, la giurisprudenza costituzionale abbia fatto un notevole passo in avanti<sup>26</sup>.

In secondo luogo, attraverso un'interpretazione evolutiva della norma appare possibile superare anche una lettura testuale della disposizione costituzionale, affinché la connotazione sulla base della lingua dei gruppi minoritari non impedisca un'interpretazione estensiva dell'art. 6 Cost. alle nuove minoranze.

In particolare, come per le minoranze del secondo dopoguerra, anche per i nuovi gruppi minoritari la lingua risulta la componente più immediatamente percepibile di un dato patrimonio culturale e un fattore a connotazione identitaria<sup>27</sup>.

La stessa Corte costituzionale ha affermato come “*la lingua propria di ciascun gruppo etnico rappresenta un connotato essenziale della nozione costituzionale di minoranza etnica, al punto da indurre il costituente a definire quest'ultima quale minoranza linguistica*”<sup>28</sup>.

In particolare, infatti, la lingua, secondo la giurisprudenza costituzionale, sarebbe un elemento fondamentale di identità culturale e un mezzo primario di trasmissione dei relativi

---

<sup>23</sup> La stessa Corte Costituzionale ha fatto riferimento alla titolarità del Legislatore di “un proprio potere di individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi significativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano tale tutela, frutto di un indefettibile bilanciamento con altri legittimi interessi coinvolti”, così Corte cost., sent. n. 159 del 2009.

<sup>24</sup> Legge n. 482 del 1999 recante “*Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999.

<sup>25</sup> Corte Cost., sent. n. 88 del 2011.

<sup>26</sup> A. ANZON DEMMING, *La Corte apre a nuove minoranze ?*, in *Rivista AIC*, n. 3/2011, dove l'A. sottolinea che “ questa apertura, oltre a esprimere, in via di principio, una accresciuta sensibilità alle esigenze del pluralismo nei suoi svolgimenti inediti prodotti dall'attuale contesto storico e sociale, fornisce, anche da un punto di vista pratico, più sicuri ed utili agganci per l'azione volta a fornire – in un quadro in cui rimanga assicurata la tutela della lingua e cultura italiana ma siano adeguatamente valorizzate le istanze del pluralismo – di una solida e organica tutela attiva anche sotto il profilo identitario delle delicate situazioni di comunità provenienti da altri ambienti e tradizioni “nazionali” e che, a causa proprio di queste (come i “nomadi”) o per le molteplici ragioni che le spingono al trasferimento nel territorio italiano (come i migranti), hanno un legame con il territorio diverso da quello delle minoranze “storiche” certificate e presentano peculiarità ed esigenze che non si prestano ad essere soddisfatte con le medesime misure apprestate uniformemente per queste ultime”.

<sup>27</sup> V. ORIOLES, *Come cambia lo spazio comunicativo*, cit.

<sup>28</sup> Corte Cost., sent. n. 170 del 2010.



valori e, quindi, di garanzia dell'esistenza e della continuità del patrimonio spirituale proprio di ciascuna minoranza, tanto che *“il diritto all'uso della lingua materna nell'ambito della comunità di appartenenza è un aspetto essenziale della tutela costituzionale delle minoranze etniche”*<sup>29</sup>

In aggiunta, la connotazione su base linguistica presente nella Costituzione sembra dovuta al fatto che le minoranze linguistiche sono quelle nelle quali è più forte la dimensione di gruppo, di comunanza di abitudini e cultura. Dunque, il riferimento al carattere linguistico non escluderebbe la presenza di un'identità anche culturale.

Infine, si può sottolineare, sempre a favore di un'interpretazione evolutiva, che a livello quantitativo, la Costituzione non pone dei requisiti numerici specifici per l'esistenza di una minoranza, se non quello di essere in una condizione minoritaria rispetto alla maggioranza della popolazione. Ad esempio, non è richiesta una soglia minima di individui appartenenti ad una minoranza linguistica ai fini dell'esistenza di una minoranza meritevole di tutela<sup>30</sup>.

Dunque, il requisito numerico non costituirebbe un limite all'inclusione delle nuove minoranze nella tutela prevista.

#### **4. La considerazione delle nuove minoranze come formazioni sociali**

Se, come si è visto, la giurisprudenza costituzionale risulta incline ad una lettura ampliativa della tutela offerta, è stata, piuttosto, la dottrina ad utilizzare una definizione della nozione di minoranza orientata in senso restrittivo rispetto alla possibilità di un'interpretazione evolutiva dell'art.6 Cost.

Secondo una delle più note definizioni di minoranza, infatti, un gruppo minoritario si presenterebbe *“come frazione di popolo”* (...), come *“una o più collettività di cittadini, dotate di un particolare status giuridico”*: la presenza, infatti, *“di un complesso di strumenti di tutela giuridica minoritaria fa sì che l'elemento personale dello Stato venga a differenziarsi”*<sup>31</sup>.

Tale definizione, condivisa dalla maggior parte della dottrina<sup>32</sup>, è legata al concetto di popolo, e considera l'esistenza di una minoranza solo all'interno di un rapporto di cittadinanza con lo Stato su cui la minoranza si colloca<sup>33</sup>.

---

<sup>29</sup>Corte Cost., sent. n. 62 del 1992.

<sup>30</sup> A tal proposito, si sottolinea come anche altre Costituzioni non considerino il dato numerico come rilevante ai fini dell'esistenza di una minoranza ed in particolare la Costituzione slovena prevede all'art. 64.4 Cost. delle forme di tutela positiva per la minoranza magiara e per quella italiana *“indipendentemente dal numero degli appartenenti a questa comunità”*.

<sup>31</sup> A. PIZZORUSSO, voce *Minoranze*, in *Enc. Dir.*, Vol. XXVI, Milano, Giuffrè, 1976, p. 533.

<sup>32</sup> Comprendono le minoranze linguistiche fra le formazioni sociali P. RESCIGNO, *Persona e comunità*, Bologna, Il Mulino, 1966, IX, p. 19 e ss. e C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1969, p. 1099 e ss.

<sup>33</sup>La tendenza a rendere la cittadinanza un elemento costitutivo della definizione di minoranza non si riscontra solo a livello del nostro ordinamento, ma anche in quello internazionale: secondo la definizione di minoranza, elaborata alla fine degli anni '70 nell'ambito della sottocommissione dell'ONU per la lotta contro le misure discriminatorie, una minoranza risulterebbe *“un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione di uno*

La scelta di creare un nesso tra il concetto di minoranza e il requisito della cittadinanza tiene certamente in considerazione il contesto storico in cui la tutela delle minoranze si afferma come principio costituzionale: nel secondo dopo guerra, infatti, gli individui appartenenti alle minoranze erano considerati cittadini dello Stato in cui si collocavano e parte del popolo italiano, anche a causa delle recenti vicende storiche, dei Trattati di pace stipulati alla fine della seconda guerra mondiale e della spartizione dei territori di confine.

L'idea di Nazione, che aveva contribuito nei processi di unificazione dell'Ottocento all'integrazione entro i confini statali, assumeva per le minoranze di confine un rilievo opposto: non si trattava più dell'idea di Nazione come "integrazione", ma come "aggregazione alternativa allo Stato", che, in nome di lingue, cultura e tradizioni diverse, lasciava spazio a spinte nazionalistiche<sup>34</sup>.

Anche il riferimento al carattere etnico, inizialmente previsto dalla Costituzione, scomparve nella formulazione finale del testo, proprio per evitare la carica tendenzialmente separatista dei gruppi minoritari.

Tuttavia, tale scelta risulta, oggi, piuttosto anacronistica in un contesto in cui esistono nuove minoranze linguistiche, dove i flussi migratori sono aumentati e le persone si spostano più facilmente da un Paese all'altro.

Sarebbe, dunque, auspicabile ripensare ad una definizione del concetto di minoranza che superi il criterio della cittadinanza e sia slegata dall'idea di Nazione.

La stessa Corte Costituzionale si è espressa sul punto, affermando come «*la tutela delle minoranze linguistiche (...) rappresenta un superamento delle concezioni dello Stato nazionale chiuso dell'ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale, rispetto all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo*»<sup>35</sup>

Inoltre, una tutela legata al requisito della cittadinanza potrebbe costituire una disparità di trattamento per tutti coloro che non possiedono una cittadinanza italiana, tanto più se, come nel nostro ordinamento, il conferimento della cittadinanza si basa, prevalentemente, sul principio dello *ius sanguinis*.

A tal proposito, la maggior parte dei migranti o di coloro che appartengono alle seconde e terze generazioni non potrebbe godere della tutela prevista dall'art. 6 Cost., se non una volta ottenuta la cittadinanza italiana, che è possibile richiedere solo a partire dal compimento del diciottesimo anno d'età.

La Corte costituzionale non ha, inoltre, fornito alcun appiglio giurisprudenziale ad una interpretazione che subordini la tutela al possesso della cittadinanza.

---

*Stato, in posizione non dominante, i cui membri, essendo cittadini dello Stato, posseggono caratteristiche etniche, religiose o linguistiche che differiscono da quelle del resto della popolazione e mostrano, quanto meno implicitamente, un senso di solidarietà inteso a preservare le loro culture, tradizioni, religioni, lingue* ». Cfr. la nota definizione riportata dallo stesso Autore in F. CAPOTORTI, *Il regime delle minoranze nel sistema delle Nazioni Unite e secondo l'art. 27 del Patto sui diritti civili e politici* in *Riv. Internaz. Dir. Dell'uomo*, 1992, 107-108, F. CAPOTORTI, «*Minorities*», in, R. BERNHARDT (a cura di), *Encyclopedia of Public International Law*, vol. 8, 1985, p. 385 e ss.

<sup>34</sup> Sulle minoranze come formazioni sociali contrapposte allo Stato cfr E. PALICI DI SUNI PRAT, *Dig. Pubbl.*, cit., p. 558.

<sup>35</sup> Corte Cost., sent. n. 15 del 1996.

Al contrario, ha dato una definizione di minoranza tutt'altro che restrittiva in tal senso, facendo riferimento alle minoranze linguistiche come «*comunità necessariamente ristrette e differenziate, nelle quali possono spontaneamente raccogliersi persone che, in quanto parlanti tra loro una stessa "lingua", diversa da quella comune, custodiscono ed esprimono specifici e particolari modi di sentire e di vivere o di convivere*»<sup>36</sup>.

Abbandonando il requisito della cittadinanza quale elemento costitutivo della definizione di minoranza<sup>37</sup>, sarebbe auspicabile l'utilizzo di criteri alternativi che definiscano la nozione di minoranza linguistica<sup>38</sup>.

A tal proposito, la classificazione delle minoranze come "formazioni sociali", condivisa dalla maggior parte della dottrina italiana, può essere considerata favorevolmente.

Secondo tale definizione, una minoranza risulterebbe, infatti, una "*formazione sociale a carattere non necessariamente associativo, la cui unitarietà è data, in mancanza di una sua organizzazione giuridico-formale, dalla titolarità di un corpo di interessi comuni alla cui tutela sono destinate le norme che realizzano la protezione minoritaria*"<sup>39</sup>.

Dunque, la definizione del concetto di minoranza, più che al requisito di cittadinanza, potrebbe essere legata – in una sorta di combinato disposto tra art. 6 e art. 2 Cost. – proprio all'art. 2 Cost: a tal proposito, la stessa Corte costituzionale ha affermato come il principio di tutela delle minoranze linguistiche «*si situa al punto di incontro con altri principi, talora definiti "supremi" che qualificano indefettibilmente e necessariamente l'ordinamento vigente: il principio pluralistico riconosciuto dall'art. 2, essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare, e il principio di eguaglianza riconosciuto dall'art. 3 della Costituzione*»<sup>40</sup>.

Una definizione di questo tipo potrebbe essere considerata a favore delle nuove minoranze, poiché pone quali elementi costitutivi della nozione di minoranza l'esistenza di una formazione sociale che sia caratterizzata al proprio interno dalla condivisione di interessi comuni e a cui il Legislatore dovrebbe dare protezione attraverso l'elaborazione di una disciplina *ad hoc*.

---

<sup>36</sup> Corte Cost., sent. n. 170 del 2010.

<sup>37</sup> A tal proposito, un importante contributo è arrivato da parte della "European Commission for democracy through law" del Consiglio d'Europa, conosciuta anche come Commissione di Venezia, che, nel 2006, all'interno del suo documento "*Report on non-citizens and minority rights*", ha esortato gli Stati a riconsiderare la definizione di minoranza nell'ordinamento nazionale e ad estendere, ove possibile, la tutela anche ai "*non citizens*". La Commissione ha, infatti, proposto l'utilizzo di criteri alternativi ed innovativi per l'individuazione delle minoranze presenti sul territorio di uno Stato, poiché il criterio della cittadinanza non sarebbe adatto a essere considerato un elemento costitutivo della definizione di minoranza: la tutela delle minoranze costituisce, infatti, secondo la Commissione, un diritto fondamentale e dunque non può essere subordinato al requisito della cittadinanza. Cfr. il documento consultabile all'indirizzo [http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2007\)001-e](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)001-e)

<sup>38</sup> Sulla controversa definizione della nozione di minoranza e sui criteri di individuazione delle minoranze, cfr. A. PIZZORUSSO, *Minoranze e maggioranze*, Einaudi, Torino, 1993.

<sup>39</sup> A. PIZZORUSSO, voce *Minoranze etnico-linguistiche*, in *Enc. Dir.*, XXVI, Milano, Giuffrè, 1976, p. 533.

<sup>40</sup> Corte Cost., sent. n. 15 del 1996

Non emergono, infatti, particolari criticità rispetto alla possibilità di includere anche gli individui che non hanno la cittadinanza italiana, come spesso accade per le nuove minoranze, dal momento che una formazione sociale non deve essere composta necessariamente da cittadini dello Stato.

Inoltre, anche i nuovi gruppi minoritari possiedono un corpo di interessi comune, legato ad esigenze di riconoscimento identitario, nonché di promozione e valorizzazione di una identità linguistica e culturale diversa da quella della maggioranza.

## 5. La diffusività della protezione

La necessità di ancorare l'identificazione delle nuove minoranze sulla base della sussistenza di una formazione sociale, vale anche a superare il problema legato alla diffusività della protezione, dal momento che le nuove minoranze non sono localizzate su una specifica porzione di territorio.

Infatti, se la legge n. 482 del 1999 utilizza un criterio di protezione basato sulla territorialità, per cui vengono circoscritte le aree in cui tale tutela è attivabile<sup>41</sup>, tale criterio risulta piuttosto inadeguato per le nuove minoranze.

Dal momento che la scelta nell'utilizzo di un criterio di protezione è frutto della discrezionalità del legislatore, si potrebbe allora fare ricorso ad un criterio di tipo *personale* per la protezione.

Tuttavia, anche questa opzione comporterebbe almeno due ordini di problemi: da una parte, risulterebbe di difficile, se non impossibile, attuazione garantire che una specificità linguistica e culturale venga tutelata su tutto il territorio nazionale; dall'altra parte il criterio personale si presterebbe a dover giustificare la richiesta di protezione di un ogni singolo individuo, o gruppi di individui, che rivendicano l'appartenenza ad una minoranza in nome di una specificità linguistica e culturale.

---

<sup>41</sup> In particolare, si prevede che la delimitazione dell'ambito territoriale venga adottata dalla Provincia, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi o di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni. Nel caso in cui non venga avanzata alcuna richiesta e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco presente all'art. 2 della legge, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

A tal proposito, non viene specificato quali siano i soggetti aventi titolo e non è chiaro se sarebbero da considerare illegittime eventuali previsioni statutarie che riconoscessero le istanze di singoli o di associazioni non riconducibili ai gruppi minoritari. In aggiunta, l'articolo 3 della legge prevede che, nel caso in cui le minoranze si trovino distribuite su territori regionali o provinciali diversi, esse possano costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno la facoltà di riconoscere: la previsione della facoltà, e non dell'obbligo, nel riconoscimento di tali organismi di coordinamento e proposta, potrebbe svuotare la portata normativa di tale istituto. Cfr. F. CIANCI, *La tutela delle minoranze linguistiche alla luce della legge n. 482/99: (vecchi) problemi e (nuove) prospettive*, in *Biblos* 11, n. 25, 2004, 32-50.

Si potrebbe, allora, prevedere una tutela che sia di tipo personale, ma si rivolga solo agli individui appartenenti alle nuove minoranze come formazioni sociali, ovvero gruppi di individui che condividono un corpo di interessi comuni legato ad una specificità linguistica e culturale. A questo proposito, la definizione di minoranza come formazione sociale risulterebbe di notevole aiuto.

Sarebbe, tuttavia, auspicabile, in tal caso, un intervento del Legislatore in grado di definire quali siano le minoranze linguistiche che come formazioni sociali risultano suscettibili di tutela.

In secondo luogo, ragionando in termini di “prestazione di servizi” per coloro che non parlano la lingua italiana, ad esempio nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, si potrebbe utilizzare un criterio territoriale individuando i Comuni a più alta percentuale di migranti e non la Provincia, come invece accade nella legge n. 482 del 1999 per le minoranze storiche, dal momento che i migranti si concentrano soprattutto nelle aree metropolitane del nostro Paese.

In questo modo, la tutela non sarebbe attivabile solo a protezione di una specifica minoranza che si colloca su una data porzione di territorio, ma per tutte quelle minoranze qualificabili come formazioni sociali<sup>42</sup>, e suscettibili così di tutela, che si trovano nelle aree metropolitane del nostro Paese.

## 6. Il nucleo minimo di tutela

La mancanza di una disciplina *ad hoc* che custodisca e valorizzi la lingua e la cultura delle nuove minoranze suggerisce la necessità di un intervento da parte del Legislatore: le esigenze di tutela delle nuove minoranze non sono, infatti, totalmente assimilabili a quelle delle minoranze storiche.

Tuttavia, appare opportuno sottolineare che, anche in assenza di una disciplina *ad hoc* per le nuove minoranze, la Corte Costituzionale ha affermato come, sebbene la norma contenuta nella disposizione prevista dall'art. 6 sia una norma *direttiva ad efficacia differita*<sup>43</sup>, proprio perché la Costituzione affida al Legislatore l'attuazione della disposizione costituzionale, da tale norma “*discende già un nucleo di tutela minima, sottratto alla vicenda politica e direttamente determinabile attraverso l'interpretazione costituzionale dell'ordinamento*”<sup>44</sup>.

Nella logica della Corte, l'efficacia immediata dell'art. 6 Cost. si realizza, però, solo in presenza di una cosiddetta minoranza “riconosciuta”<sup>45</sup>: a tal proposito, non è chiaro se la Corte faccia discendere il riconoscimento di una minoranza dalla presenza di leggi ordinarie

---

<sup>42</sup>M. CHINI, *New linguistic minorities: repertoires, language maintenance and shift*, cit. L'A. indica dei criteri socio-culturali per poter individuare le nuove minoranze linguistiche, fra cui l'esistenza di una comunità che condivide la stessa cultura e la stessa lingua, la creazione eventuale di istituzioni specifiche della comunità immigrata e il fatto che la presenza del migrante da transitoria sia divenuta permanente.

<sup>43</sup>Cfr. Corte Cost., sent. n. 28 del 1992.

<sup>44</sup>Corte Cost., sent. n. 15 del 1996.

<sup>45</sup>Cfr. Corte Cost., sent. n. 28 del 1992.

che disciplinano alcune forme di tutela a favore di un gruppo minoritario o da leggi ordinarie usate come parametro, data l'esistenza di accordi internazionali a tutela di una minoranza, i cui effetti trovano corrispondenza, seppur parziale, in tali leggi<sup>46</sup>.

Inoltre, si sottolinea come il ragionamento della Corte, con riguardo alla qualificazione dell'efficacia come "differita", appare parzialmente contraddittorio nella parte in cui attribuisce alla norma tale caratteristica, ma al tempo stesso fa discendere da essa un tale nucleo minimo.

L'efficacia non sarebbe, allora, *totalmente differita*, ma solo parzialmente: è differita nella parte in cui la disposizione costituzionale dell'art. 6 prevede l'adozione di apposite norme, ma è già presente nella parte in cui la medesima disposizione prevede una tutela.

La piena efficacia della norma si avrà nel momento in cui il nucleo minimo di tutela si salderà con l'applicazione di una disciplina immediatamente operativa.

Date le sue caratteristiche, sembrerebbe, quasi, possibile qualificare l'art. 6 Cost. come norma "ad efficacia estensiva", ovvero in grado di far discendere da essa un nucleo minimo di tutela capace di estendersi, una volta intervenuto il Legislatore.

L'applicazione di una disciplina *ad hoc* renderebbe, appunto, piena l'efficacia.

Se, comunque, l'art. 6 Cost. venisse interpretato in modo estensivo, includendo anche le nuove minoranze nella tutela, o attraverso l'intervento del Legislatore con l'adozione di leggi ordinarie, o tramite l'adozione di accordi internazionali, esisterebbe già un nucleo minimo di tutela nell'art. 6 Cost., direttamente applicabile e determinabile attraverso l'interpretazione costituzionale dell'ordinamento.

Spetterebbe, in particolare, all'interprete il compito di definire il "*quantum*" minimo di tutela.

In ogni caso, si sottolinea come tale nucleo rimanga, comunque, insufficiente a garantire una protezione adeguata alle nuove minoranze, dal momento che si rendono necessarie misure volte non soltanto al divieto di discriminazione e alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale, quanto, piuttosto ad una salvaguardia della differenziazione.

Il principio di eguaglianza costituisce, infatti, il presupposto del rispetto del principio maggioritario, che richiede l'uguaglianza di tutti i cittadini, mentre il presupposto del principio di tutela delle minoranze è proprio il rispetto della diversità.

L'art. 6 Cost. prevede un trattamento differenziato e specifico per le comunità minoritarie, che tuteli le specificità legate alla loro cultura e tradizione, purché non in contrasto con i principi cardine del nostro ordinamento, "*nella duplice direzione di assicurarne per un verso la permanenza contro forzate assimilazioni e di garantire alle stesse, per altro verso, forme e modi di partecipazione all'organizzazione politica e amministrativa (...) in proporzione della loro consistenza numerica*"<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> Sul tema, E. PALICI DI SUNI PRAT, *Intorno alle minoranze*, cit., pag. 59 e ss.

<sup>47</sup> Corte Cost., sent. n. 86/1975.

Un intervento del Legislatore in materia continuerebbe, allora, ad essere necessario e costituirebbe l'occasione per affrontare il tema dell'immigrazione non soltanto sotto il profilo dell'ordine pubblico, della sicurezza o dei migranti come "forza lavoro".

Permetterebbe di valutare l'elaborare di politiche linguistiche e culturali attraverso il superamento del paradigma dell'assimilazionismo per un verso e quello dell'integrazione per l'altro, adottando, invece, una prospettiva di tutela e valorizzazione della diversità culturale, tramite, ad esempio, l'attribuzione di diritti specifici agli individui appartenenti alle nuove minoranze.

Ciò consentirebbe di prendere atto dell'evoluzione in senso multiculturale della società, dove l'identità nazionale è ormai lontana da quell'idea di Nazione come comunanza di lingua e cultura tipica dello Stato ottocentesco, e della necessità di promuovere il pluralismo, sempre nei limiti del rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento<sup>48</sup>.

La tutela dei diritti delle minoranze è, infatti, «*un problema che presuppone la consapevolezza dell'importanza che assume la difesa delle identità e delle diversità per la costruzione di società democratiche e pluraliste*»<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup>I. RUGGIU, *Il giudice antropologo*, Milano, Franco Angeli, 2012; L. MANCINI, *Società multiculturale e diritto italiano. Alcune riflessioni*, cit.; V. BALDINI, *Lo Stato Multiculturale e il mito della Costituzione per valori*, cit.

<sup>49</sup>S. LARICCIA, voce «*Minoranze in Europa*», in *Enc.dir.*, V, Agg., Milano, Giuffrè, 2001, pag. 762.